



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 7 del 12 giugno 2019

Oggetto: SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ISCRIZIONE TARDIVA.
RITARDO NON ADDEBITABILE ALLO STUDENTE.

La studentessa ... Omissis ..., iscritta al corso di laurea magistrale in lingue, protesta per una sanzione amministrativa pari a 100 euro che le è stata addebitata per avere ritardato l'iscrizione.

Già in possesso della laurea triennale ottenuta dall'Università di Perugia, per immatricolarsi a Firenze ha dovuto presentare domanda di valutazione e colmare un debito di 3 CFU. Il relativo esame è stato sostenuto con esito positivo il 20 dicembre 2018. ... Omissis ... sostiene, non smentita, di non avere potuto farlo prima nonostante le sue richieste alla professoressa, perché non consentito dal calendario didattico.

L'ultima data utile per la richiesta di nulla osta all'immatricolazione era il giorno dopo, 21 dicembre. La studentessa ha rispettato il termine inviando la domanda di valutazione. A causa dei tempi amministrativi necessari e del periodo festivo la domanda è stata protocollata il 2 gennaio 2019. La studentessa ha poi ricevuto il nulla osta a metà gennaio, ha presentato domanda di immatricolazione e ha eseguito tempestivamente i pagamenti previsti.

Il Responsabile della Segreteria Studenti, ha risposto alle proteste di ... Omissis ... dando atto della chiarezza delle sue affermazioni (dunque evidentemente fondate) e comprendendone le ragioni. Tuttavia, aggiunge, oggettivamente un ritardo nell'immatricolazione c'è stato e il sistema informatico in questi casi genera in automatico il bollettino relativo alla mora.

La cosiddetta mora è un onere amministrativo ricollegato ad inadempienze o ritardi da parte degli studenti, ma deve trattarsi di ritardi che dipendano dalla responsabilità dell'interessato e che dunque siano a lui addebitabili. Deve esserci insomma la violazione, da parte dello studente, dei doveri di puntualità richiesti.

In questo caso non si vede quale sia stata la mancanza della studentessa. Fatto l'esame il 20 dicembre (che si trattasse di una data obbligatoria e non



anticipabile non è un punto decisivo) il giorno successivo ha inviato la domanda di valutazione, perfettamente entro termini.

Da quel momento lo sfioramento dei termini non è dipeso dalla studentessa. Si comprende benissimo l'esistenza di tempi amministrativi (compreso il passaggio della domanda attraverso la commissione di valutazione) che – soprattutto sotto le feste – oggettivamente e addirittura inevitabilmente non consentivano il rispetto dei tempi successivi alla domanda di immatricolazione e del relativo nulla osta. Ma questo anzitutto la studentessa non era tenuta a saperlo e soprattutto l'inevitabilità del ritardo è dovuta ai tempi stabiliti dall'Università.

E' vero che tutto questo è accaduto perché si è consentito agli studenti di completare gli esami e sanare i debiti formativi fino all'ultimo giorno possibile. Ma se era consentito e poi lo studente immediatamente dopo si attiva per il più da farsi come può derivarne un addebito? La studentessa si è attenuta a quanto le era consentito.

La sanzione amministrativa deve derivare da situazioni certe, comunicate preventivamente e precisamente. Diversamente ragionando in linea di principio, ne deriverebbe un addebito conseguente ai tempi dell'azione amministrativa. E dunque a prescindere dal caso concreto, che è un caso limite per la estrema ristrettezza dei tempi e per la concomitanza con le feste, l'addebito dipenderebbe in ultima analisi dal caso, dal fatto che la segreteria e la commissione siano state in grado di rispettare i tempi, o no. E di farli così rispettare agli studenti. Con il rischio, inoltre, di determinare disparità di trattamento tra studenti la cui posizione sia esaminata in tempo e altri per i quali questo non sia possibile. Anche solo per un impedimento personale della persona addetta all'ufficio.

Verrebbe meno la certezza e la prevedibilità delle decisioni amministrative anche in caso di decisioni non discrezionali.

Si può rispondere che un rimedio c'è, ed è quello di non consentire che gli esami siano sostenuti fino a data immediatamente precedente la scadenza del termine per l'immatricolazione. Questo è un punto che eccede la portata del presente parere e sul quale in ogni caso il Garante non ha titolo per intervenire.

Non c'è dubbio comunque che in questa ipotesi i casi come quello in oggetto sarebbero quasi sempre evitati. Certo è però che, anche così facendo, in linea puramente teorica potrebbe verificarsi un ritardo amministrativo dopo che lo studente abbia concluso il suo percorso di esami e inoltrato la sua domanda di immatricolazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il problema sarebbe risolto di fatto ma resterebbe la teorica possibilità che il sistema generi una sanzione di mora. Sarebbe quindi opportuno che sia precisato nel Manifesto degli Studi che la sanzione si applica solo quando si tratta di violazioni e ritardi addebitabili allo studente, e che negli altri casi l'amministrazione anche in caso di ritardo non applica sanzioni.

Si conclude dunque nel senso che la sanzione amministrativa nei confronti della studentessa ... Omissis ... deve essere annullata.

Il Garante dei diritti
Sergio Materia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Materia'.